

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1293}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, PAZZAGLIA, BAGHINO, BOLLATI, DEL
DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MICELI VITO,
RAUTI, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, TRANTINO,
TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE**

Presentata il 24 marzo 1977

**Norme per la punizione di nuove forme di criminalità.
Costituzione del fondo nazionale di garanzia per i
danneggiati**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'8 giugno 1970 veniva promulgata in Francia la legge numero 70-480. Il Parlamento francese, di fronte al dilagare di nuove forme di criminalità aveva approvato una serie di misure dirette a prevenirle ed a reprimerle, dopo aver constatato che particolari misure di clemenza non avevano influito sulla riduzione del fenomeno.

Nello stesso periodo, con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1970, in Italia, veniva concessa una amnistia particolare per analoghe manifestazioni criminose.

Opposti orientamenti legislativi seguiti nello stesso periodo nei due paesi dovevano ovviamente, produrre conseguenze opposte.

In Italia, infatti, il tipo di nuova criminalità è continuato a dilagare con una progressività sempre più pericolosamente incidente, per cui appare necessario proporre

specifiche misure per la sua prevenzione e repressione.

In analogia con quanto previsto dalla legge francese — che fra altro soddisfaceva in alcune parti, all'esigenza di colmare delle lacune che la nostra legislazione penale non ha — ci sembra necessario che il Parlamento sia chiamato ad approvare misure indispensabili per prevenire e reprimere i fatti di violenza organizzata, le aggressioni alle forze dell'ordine, la privazione della libertà personale, la distruzione dei beni pubblici o privati e l'impedimento all'esercizio dei diritti riconosciuti dalle leggi.

Un primo gruppo di misure di cui alla presente proposta si sostanzia:

1) nel punire la partecipazione a riunioni illegali e, quando si verificano violenze, nel punire gli organizzatori o gli istigatori che non intervengano per porre fine alle riunioni;

2) nel punire la partecipazione, diretta a determinare violenze, in riunioni legittime;

3) nel porre a carico dei responsabili dei reati suindicati l'onere di risarcire i danni in solido con gli autori materiali.

In tal modo si intendono colpire i veri responsabili, oggi sicuri della impunità.

Il secondo gruppo di misure si sostanzia:

1) nell'aggravare le pene stabilite per il sequestro di persona a qualunque scopo commesso, anche per la dilatazione del fenomeno del sequestro di persona per estorsione ai fini parapolitici;

2) nell'aggravare le pene nel caso di riunioni degenerare in atti di violenza quando vengono commessi delitti in danno di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblici servizi.

Queste aggravanti si giustificano per la ricorrenza con cui si manifestano tali reati nella situazione attuale e in relazione alle condizioni nelle quali operano le forze dell'ordine.

Il terzo gruppo di norme propone la istituzione di un Fondo nazionale di garanzia per risarcire almeno in parte i danni alle proprietà private commessi dagli ultras, durante riunioni e manifestazioni siano esse vietate o autorizzate.

In tal modo si andrà incontro alle più che legittime e giustificate richieste di operatori economici, specie di quelli che per la ubicazione dei loro esercizi, come i commercianti, sono i più esposti alla rabbia distruttiva.

Le norme che proponiamo, affiancate a quelle del vigente codice penale che già prevede, fra le ipotesi di concorso di persone nel reato, anche quella della determinazione al reato di persona non imputabile e non punibile o del minore degli anni 18 o dell'infermo e del deficiente psichico, e quella dell'organizzazione, promozione e istigazione al reato, appaiono adeguate al fine di reprimere, allo stato, la violenza in atto in tutto il territorio nazionale tanto più se considerate in relazione alle disposizioni della legislazione penale speciale per il controllo delle armi, per assicurare la libera circolazione sulle strade e la libera navigazione.

La proposta di legge che presentiamo è certamente rispondente ad esigenze che il Governo avrebbe già dovuto soddisfare con una propria iniziativa presso il Parlamento.

Riteniamo, in difetto di tali iniziative ed a tutela degli interessi della collettività nazionale, di proporre noi tali misure nella speranza che su di esse, si formi, urgentemente, il necessario consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Chiunque, pur avendo conoscenza che, nel corso di una riunione, non vietata, legittima o legittimamente vietata dalla autorità amministrativa competente, sono in atto violenze o minacce, continua a partecipare alla riunione è punito, per ciò solo, con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno.

Gli istigatori o gli organizzatori della riunione illegittima o legittimamente vietata che, a conoscenza delle violenze e delle minacce, non impartiscono l'ordine di allontanamento ai presenti, sono puniti, per ciò solo, con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

Quando nel corso della riunione viene commesso uno o più dei seguenti delitti: lesione personale grave o gravissima, omicidio volontario, preterintenzionale o colposo, strage, rissa, incendio, danneggiamento seguito da incendio, pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento, attentato alla sicurezza degli impianti di energia elettrica, del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni, furto, danneggiamento, devastazione o saccheggio, violenza privata o sequestro di persona, le pene edittali sono aumentate di un terzo.

ART. 2.

Chiunque, in qualsiasi riunione, si introduce allo scopo di commettere o di fare commettere in danno dei partecipanti alla riunione ovvero da parte di questi ultimi o di terzi uno dei delitti indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente, è punito, per ciò solo, con la pena da uno a tre anni di reclusione.

ART. 3.

Chiunque è punito per i reati indicati negli articoli precedenti risponde solidalmente dei danni arrecati dagli autori materiali dei reati.

ART. 4.

Le pene stabilite dagli articoli 605 e 630 del codice penale sono aumentate di un terzo.

Le pene stabilite dagli articoli 1 e 2 della presente legge, sono aumentate quando, nel corso delle riunioni, sono commessi delitti in danno di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblici servizi.

ART. 5.

È istituito il Fondo nazionale di garanzia per i danni alle cose subiti dai cittadini in occasione di riunioni di ogni genere non vietate o legittime o legittimamente vietate.

La liquidazione dei danni è effettuata, a domanda dell'interessato, da parte del Ministero dell'interno che gestisce il fondo, previo accertamento a mezzo dell'Ufficio tecnico erariale.

Il Ministero dell'interno esercita rivalsa nei confronti degli organizzatori e promotori della manifestazione o di chi è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

ART. 6.

Per la costituzione del fondo si provvede con lo stanziamento per l'esercizio 1977 della somma di lire 1.000.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e di lire due miliardi per ogni successivo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.